

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1654

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETRICCA, PERLINGIERI, SILIQUINI,
MANIS, PERUZZOTTI, FIEROTTI, CASTELLANI, CARPENEDO,
BORGIA, FERRARI Francesco, BRIGANDÌ, GREGORELLI, GEI,
PALUMBO, DOLAZZA, SPERONI, SELLITTI, DEGAUDENZ,
CARINI, WILDE, FABRIS, MARCHINI, MANARA,
LOMBARDI-CERRI, FRIGERIO, CARNOVALI, MANFROI, FANTE,
BOSO, VOZZI, CASILLO e PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1995

—————

Nuove norme sulle collezioni di armi comuni da sparo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La licenza di collezione di armi comuni da sparo fu introdotta nel 1975, in un'epoca funestata da gravi episodi di criminalità politica e comune, che resero necessaria una notevole restrizione delle libertà dei cittadini in tema di detenzione e porto di armi.

In seguito, con il progressivo attenuarsi della situazione di emergenza per l'ordine pubblico, si è manifestato un graduale indirizzo legislativo di maggiore permissività, senza peraltro ridurre i presidi a tutela della pubblica incolumità.

La licenza di collezione sopravvive oggi, nell'attuale contesto storico, come un istituto anomalo, eccessivamente restrittivo e sostanzialmente di scarsa incidenza nella prospettiva di tutela dell'ordine pubblico. Infatti, poichè l'articolo 9 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, concernente l'attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno, ha stabilito in modo inequivocabile la possibilità di detenere un numero illimitato di armi da caccia, oltre alle consuete tre armi comuni da sparo e sei sportive, l'obbligo di munirsi di licenza di collezione sopravvive solamente per le armi comuni da sparo diverse da quelle per uso di caccia.

Da quanto precede discende che la disciplina sulle collezioni, vedendo ristretto il suo ambito di operatività ad una limitata parte delle armi possedute dai privati, comporta solamente per queste ultime una inutile sovrapposizione di adempimenti formali e burocratici, rispetto a quelli già previsti da altre norme a tutela dell'ordine pubblico, senza peraltro attribuire al titolare della relativa licenza alcuna autonoma facoltà, nè la possibilità di acquisto, nè quella di trasporto o di porto di armi. Oggi, dopo l'abolizione del limite di detenzione per le armi da caccia, l'unica funzione della licenza in esame rimane quella di consentire

la detenzione di più di tre armi comuni da sparo o di sei armi sportive.

D'altra parte, il divieto di detenzione del munizionamento pone un'ingiustificata limitazione alle normali facoltà derivanti dalla proprietà delle armi, inibendo di fatto qualsiasi uso delle armi in collezione, compreso quello sportivo o ludico. Ciò pone anche gravi dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 42, secondo comma, della Costituzione, in quanto provoca una restrizione ingiustificata dell'esercizio del diritto di proprietà senza peraltro apprestare un efficace presidio di altri interessi meritevoli di tutela. A tal riguardo, è d'uopo sottolineare che il menzionato divieto non ha valore per i collezionisti che detengano anche tra le «comuni» o tra le «sportive» armi dello stesso calibro di quelle in collezione. Inoltre esso ha scarsa incidenza pratica, stante la vigenza di rigorosi limiti massimi nella detenzione di munizioni, previsti dall'articolo 97 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (duecento cartucce per pistola e 1.500 per fucile da caccia).

È noto, per altro verso, che il sistema di controlli sulle collezioni, come è oggi articolato, costituisce un inutile peso per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, senza apprezzabili vantaggi per la comunità e anzi sottraendo preziose energie umane e materiali da altri e più importanti compiti.

Di recente, la materia è stata oggetto di discutibili interpretazioni, tanto che talune questure - ponendosi in contrasto con una prassi ininterrotta dall'entrata in vigore della legge 18 aprile 1975 n. 110 - hanno cominciato a proporre ai collezionisti la asserita necessità di una istanza annuale di rinnovo della licenza, nonostante la normale e generalizzata presenza sulla stessa

della dicitura: «La presente licenza è permanente».

Tali iniziative, che peraltro non sembrano trarre origine da circolari o da direttive ministeriali o da pronunce giudiziarie, appaiono inutilmente vessatorie e, d'altra parte, pongono sicuramente in crisi il bene della certezza del diritto. Infatti, se fosse vero che la licenza deve essere rinnovata ogni anno, i collezionisti che omettessero il rinnovo, anche solo per difetto di chiare indicazioni da parte dei competenti uffici o per mera negligenza, sarebbero esposti per questo solo fatto alle gravi sanzioni penali comminate dall'articolo 10 della legge n. 110 del 1975, che prevede la reclusione e la multa.

Si impone pertanto una razionalizzazione dell'intera materia in esame, intesa ad assicurare la serietà e l'efficienza dei controlli di polizia sulla detenzione di armi, nell'ambito di una giusta considerazione per le esigenze dei detentori-collezionisti.

Con la presente proposta, si è anzitutto riaffermata la durata permanente della licenza di collezione di armi comuni (articolo 1), in perfetta armonia con la disciplina prevista dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in tema di armi antiche. Si è così fornita l'interpretazione autentica della questione, peraltro conforme alla prassi già in uso da anni, in modo da tutelare i cittadini da interpretazioni soggettive e mutevoli da parte degli organi preposti. Peraltro, in considerazione dell'esigenza di garantire un soddisfacente presidio per l'ordine pubblico, si è introdotta la espressa previsione della revocabilità della licenza medesima, elencando in modo tassativo le ipotesi in cui può essere disposta.

Nell'articolo 2, si è razionalizzato il sistema del cosiddetto «inserimento in collezione», esonerando il collezionista che acquista un'arma da adempimenti pleonastici rispetto alla ordinaria denuncia di acquisto, disciplinata dall'articolo 38 del citato testo unico.

Con l'abrogazione del divieto di detenzione del munizionamento (articolo 3 della

presente proposta), si rende possibile l'uso delle armi per difesa o per il tiro a segno, allo stesso modo e con gli stessi limiti previsti per le armi non in collezione. Si assicura così il pieno esercizio del diritto di proprietà, con le necessarie garanzie per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Con l'articolo 4, si è inteso attuare una disciplina uniforme in tema di detenzione per tutte le armi lunghe, senza peraltro modificare le disposizioni che vietano l'utilizzo di determinati calibri per scopo venatorio.

Si è infine considerato opportuno un ridimensionamento del sistema sanzionatorio, in tema di violazione della disciplina delle collezioni, al fine di adeguarlo al mutato contesto sociale e di ordine pubblico, nei soli casi in cui l'arma, cui si riferisce la violazione, sia stata già denunciata all'autorità di pubblica sicurezza. Invero, in tali casi la pericolosità delle condotte costituenti reato risulta minima, in quanto l'autorità è comunque posta a conoscenza della violazione, per effetto della stessa denuncia del privato, e può assumere gli opportuni provvedimenti.

Ciò si verifica ad esempio nel caso del cittadino che acquisti un'arma corta in eccesso rispetto al limite di tre consentito, senza il preventivo rilascio della licenza di collezione. Se l'acquirente denuncia regolarmente l'arma, l'autorità che riceve la denuncia può infatti invitare l'interessato a sanare la situazione oppure sequestrare l'arma detenuta irregolarmente, senza che si verifichi alcun pericolo per la sicurezza pubblica.

In ultima analisi, poichè risulta incongruo punire a titolo di delitto anche le semplici negligenze o dimenticanze da parte dei singoli, quando esse non rivelano alcuna attitudine criminosa delle persone, è parso opportuno ricondurre tali fattispecie nella sfera delle contravvenzioni.

La più grave sanzione penale prevista dall'articolo 10, decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (che non viene abrogato), merita di sopravvivere per i casi - invero non molto frequenti nella realtà - in cui si accerti l'esistenza di una vera e propria collezione abusiva: quando cioè le singole armi detenute non siano mai state denunciate alle autorità competenti. Anche a

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tale riguardo, si è ritenuto opportuno operare una modifica, introducendo una attenuante generale, che si armonizza con quella già prevista dall'articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895. La previsione di una tale attenuante consente al giudice di valutare la concreta pericolosità della condotta, tenendo conto di tutti gli elementi disponibili, applicando così la pena detentiva o la sola pena pecuniaria.

In conclusione, si è inteso realizzare un intervento «mirato» allo specifico tema della collezione di armi, al fine di attenuare

un regime ormai anacronistico e, in una certa misura, inutilmente vessatorio per i cultori di interesse ologico. Sul piano pratico, l'approvazione della presente proposta non comporterà alcuna facilitazione in ordine all'accesso ai titoli che consentono di acquistare armi o di portarle ma comporterà solo la parziale razionalizzazione della normativa vigente, un alleggerimento delle formalità burocratiche previste e un incentivo ad una maggiore efficienza degli organi amministrativi preposti alla vigilanza sulle armi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La licenza di collezione di armi comuni da sparo, rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è permanente.

2. La licenza di collezione di cui al comma 1 può essere revocata dal questore:

a) nel caso in cui il prefetto abbia adottato i provvedimenti di cui all'articolo 39 o all'articolo 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) quando il collezionista abbia ommesso di munirsi delle prescritte difese antifurto, di cui all'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonostante la diffida scritta dell'autorità;

c) quando il collezionista abbia ommesso di adempiere alla diligente custodia delle armi o quando abbia comunque abusato delle stesse.

Art. 2.

1. La denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 38 del citato testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comporta l'automatico inserimento in collezione delle armi in eccesso rispetto al limite di cui all'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni.

2. Quando la denuncia è presentata ad un'autorità diversa da quella che rilasciò la licenza di collezione, il pubblico ufficiale che riceve la denuncia ne trasmette immediatamente copia alla questura competente. L'inserimento in collezione è esente da oneri fiscali. La trascrizione dell'inserimento sull'originale della licenza avviene solo se l'interessato lo richiede.

Art. 3.

1. Il nono comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

Art. 4.

1. I fucili e le carabine di calibro non consentito per uso venatorio, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla caccia, sono considerati armi da caccia ad ogni altro effetto di legge.

Art. 5.

1. All'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando si sia adempiuto all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la pena per le violazioni al presente articolo è dell'ammenda sino a lire quattrocentomila o dall'arresto sino a giorni trenta. Negli altri casi, quando il fatto sia da considerarsi di lieve entità, si applica la sola pena pecuniaria prevista dal comma precedente».